



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

n. 46

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2026.

Questo giorno **ventotto** del mese di **luglio duemilaventisei** alle ore **20:30**, presso la **SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE**, a seguito di lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **BELTRAME BRUNO** e l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa **BERGAMIN ANTONELLA**.

Fatto l'appello risultano:

BELTRAME BRUNO	Presente	FRIGO MONICA	Presente
STENCO ALESSANDRA	Presente	VIGNAGA MICHELE	Assente
FABRIS MATTEO	Presente	ZECCHINATO NIKO	Presente
RODIGHIERO GIUSEPPE	Presente	ROSSI ALBERTO	Assente
CENGHIALTA REMO	Presente	MEGGIOLARO ELENA	Presente
DAL FERRO GLORIA	Presente	BERGAMASCO ENRICA	Presente
CRACCO GISELLA	Presente		

Presenti n. 11, Assenti 2

Il Sindaco introduce il punto n. 5 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO D'IMPOSTA 2026. APPROVAZIONE TARIFFE" ed invita l'Assessore al Bilancio Giuseppe Rodighiero a relazione sul tema.

Al termine dell'intervento dell'Assessore Rodighiero, il Sindaco interviene ad integrazione.

Al termine del suo intervento dichiara aperta la discussione e chiede se vi siano interventi da parte dei Consiglieri Comunali.

Non segue alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA, le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

DATO ATTO che:

- nel territorio del Comune di Brendola, il servizio di igiene ambientale e di raccolta dei rifiuti urbani viene gestito mediante affidamento alla società Agno Chiampo Ambiente srl società a capitale pubblico e che, in coerenza all'art. 7.3 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, il Soggetto Gestore predispone annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente;
- il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente e, pertanto, provvede a validare i PEF dei circa 90 Comuni afferenti il Consiglio stesso, inoltrandoli successivamente ad ARERA per l'approvazione.

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 di ARERA è stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione consiliare comunale n. 44 del 19 luglio 2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI, modificato con successive deliberazioni consiliari;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il piano economico finanziario e le tariffe della TARI siano approvate entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO dei seguenti Provvedimenti dell'Autorità ARERA (Autorità di Regolazione Reti Energia Ambiente):

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;
- Delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti"; - la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;
- la determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 con la quale l'ARERA ha altresì proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché all'approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

CONSIDERATO inoltre che il CUP Canone Unico Patrimoniale (ex Imposta Pubblicità + ex Canone Occupazione suolo), introdotto ai sensi dell'art. 1 commi 816-847 della Legge 27.12.2019 n. 160 a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituisce anche i prelievi sui rifiuti in relazione alle occupazioni temporanee;

Visto l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, secondo cui *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Ricordato che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021, prevede che i Comuni approvino i PEF Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le Tariffe e i regolamenti della Tari e della Tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; se il termine di approvazione del bilancio viene prorogato a data successiva al 30 aprile, anche il termine di approvazione delle Tariffe segue la stessa sorte (cfr comma 5 quinquies. 5-quinquies.

A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”

Richiamata, però, la seguente Legge e il seguente comma che ha fissato (in maniera stabile ed a regime) al 31 Luglio di ogni anno i Termini per l'approvazione dei PEF, delle Tariffe e dei Regolamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani:

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028: Art. 1 comma 677:
677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

Precisato che con propria precedente Delibera n.27 di data 03/06/2025 recante oggetto “**REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC SEZIONE TARI IN TEMA DI NUOVO SISTEMA DI**

TARIFFAZIONE DOVUTO ALL'INTRODUZIONE DELLA MISURAZIONE PUNTUALE DELLA FRAZIONE DEL SECCO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRODOTTA E CONFERITA DAL CONTRIBUENTE” è stata approvata una modifica al Regolamento in recepimento del nuovo sistema di pesatura della frazione secca-indifferenziata dei rifiuti prodotti nel territorio comunale con l'introduzione di nuovi parametri nel calcolo della Tariffa;

Ricordato che con propria precedente deliberazione consiliare n. 45 del 28.04.2026 con oggetto “PRESA D'ATTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2026. PERIODO REGOLATORIO 2026-2029.” è stato deliberato quanto segue:

DELIBERA

- 1)** *Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
- 2)** *Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti Periodo regolatorio 2026-2029 consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e documenti necessari alla elaborazione del piano stesso effettuata dal Consiglio di Bacino, in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente);*
- 3)** *Di prendere atto, di conseguenza, dei seguenti documenti fatti pervenire dal Consiglio di Bacino unitamente al PEF (in allegato) Periodo regolatorio 2026-2029 del servizio rifiuti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*
 - *Delibera dell'ETC Consiglio di Bacino di Vicenza di Validazione*
 - *Relazione di Accompagnamento alla Delibera di Validazione*
 - *PEF Periodo regolatorio 2026-2029*
 - *Dichiarazione di Veridicità del Sindaco rappresentante legale del Comune di Brendola*

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRECISATO che le modifiche introdotte (a far data dallo scorso anno di imposta 2025) a seguito della nuova misurazione del conferimento del secco-indifferenziato hanno comportato le seguenti modifiche in tema di determinazione della Tassa Rifiuti TARI come meglio illustrato di seguito:

- Il nuovo sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani è in grado di permettere l'identificazione dell'utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente conferito al servizio pubblico.
- Ogni utenza, sia essa domestica (famiglie) che non domestica (Ditte) è stata dotata, in base al tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l'identificazione di ogni svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l'applicazione di una tariffa puntuale per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.
- In conformità con l'introduzione del metodo MTR-2 ARERA si è altresì individuata una modalità di gestione della quota fissa che adesso viene basata:
 - sulla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche e
 - sulla superficie per le utenze non domestichein modo tale da garantire una suddivisione dei costi che tenga sempre di più conto del grado di utilizzo del servizio da parte delle utenze (Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2, recante le disposizioni aventi a oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono);
- Il modello tariffario applicato prevede pertanto l'applicazione di una serie di quote che dipendono dal nucleo familiare nel caso di utenze domestiche e dalla superficie dell'azienda, nonché dal grado di utilizzo del servizio di raccolta personalizzato del secco non riciclabile, con la seguente formula:

$$TP = QF + QVs + QVb + QVecc$$

dove:

QF (Quota Fissa): applicata solo alle utenze non domestiche, per ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Kc e della superficie secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

QVs (Quota Variabile Servizi): copre costi diversi in base alla tipologia di utenza, per le utenze domestiche e riferita alla parte di costi fissi di competenza domestica e i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI) ed è calcolata sulla base dei coefficienti Kb e del nucleo familiare; per le utenze non domestiche invece la tariffa è riferita alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI) ed è determinata solo sulla base dei coefficienti Kd, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

QVb (Quota Variabile base): copre i costi di raccolta e trattamento del secco indifferenziato ed è intesa come “canone di allacciamento” al servizio che gli utenti devono pagare al gestore ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. È calcolata: per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare ed è calcolata sulla base di un numero di litri minimi determinato a livello di delibera; per le utenze non domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto ed alla determinazione dei litri minimi calcolati sulla base dei contenitori che l'utenza ha a disposizione.

QVecc (Quota Variabile Eccedenze): è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento di quantità di rifiuto secco indifferenziato che eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb.

- La tariffa così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione del servizio di raccolta.
- Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

- 1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR-3 ARERA 2026-2029;
- 2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
- 3) il grado di copertura dei costi comprensivo delle eccedenze è stato fissato al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza del rifiuto secco.

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario (dal quale discendono i parametri per i calcoli in tema di determinazioni delle tariffe), l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2026 (comprensivo dei costi del Gestore e dei costi del Comune) ammonta ad € **981.450,00** (imposta netta) alla quale si deve aggiungere l'Addizionale provinciale TEFA (Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni per l'Ambiente) (pari al 5%), nonché si deve aggiungere le nuove quote delle cosiddette componenti perequative, così ripartiti:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2026		
Costi Piano Finanziario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ -	€ 179.999,00
Costi Variabili Servizi	€ 397.604,26	€ 248.906,74
Costi Variabili Base	€ 113.137,90	€ 41.802,10
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 510.742,16	€ 470.707,84
Totale	€ 981.450,00	
% Ripartizione costi	52,04%	47,96%

DATO ATTO che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:-

RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE) E UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE) ANNO 2026	
UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE)	52,04%
UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)	47,96%
TOTALE	100%

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei suesposti costi di gestione dei rifiuti urbani contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2026 come indicate nell'allegata -al presente provvedimento- **Relazione al Piano Tariffario 2026**;

PRECISATO che la tariffa così determinata permette di raggiungere i risultati raccomandati dalla Legge in termini di indice di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “*chi inquina paga*” e di ottimizzazione del servizio di raccolta, precisando che il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare sono state adottate le seguenti convenzioni:

- 1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR-3 ARERA 2026-2029
- 2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
- 3) il grado di copertura dei costi comprensivo delle eccedenze è stato fissato al 100%;
- 4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna utenza del rifiuto secco (anche in base alla analisi e valutazione dei dati e delle informazioni acquisite nel precedente anno 2025 e nel precedente anno 2024 di avvio della sperimentazione del nuovo metodo di raccolta con misurazione puntuale della frazione secco-indifferenziato) .

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art.38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 che stabilisce: «*A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%*»;

DATO ATTO, ancora, per l'implementazione di sistemi di misurazione puntuale si sono seguite le indicazioni:

- del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 20.04.2017 il quale definisce i criteri tecniche per la loro realizzazione, le modalità di misurazione del Rifiuti Urbano residuo (RUR) e per la definizione di tariffe basate sulla quantità effettivamente conferita;
- della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif e successivi aggiornamenti che disciplina la qualità del servizio, i criteri per il calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo regolatorio 2022-2025;
- della Delibera ARERA 41/2024/R/RIF in materia di articolazione dei corrispettivi;

- della Sentenza del Consiglio di Stato n. 81/2025 che rimette alla facoltà del Comune la possibilità di scelta fra Metodo Normalizzato e Metodo Puntuale purchè la scelta sia basata su studi ed analisi di informazioni e di dati disponibili: in coerenza con tale orientamento di giurisprudenza, il Comune di Brendola aveva anticipato l'applicazione in questione con un anno (12 mesi) di sperimentazione della nuova modalità del servizio di misurazione puntuale tramite microchip ed ha applicato il sistema tenendo conto delle quantità "producibili" in termini di natura e volume dei rifiuti e senza generare risultati manifestamente sproporzionati o iniqui per gli utenti

PRESO ATTO, ancora, dei seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/rif, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo a decorrere dal 1° gennaio 2024 due nuove componenti perequative (denominate UR1,a e UR2,a), che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e cioè:
 - A) **UR1.a:** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, attualmente fissata in **0,10 €/utenza per anno**
 - B) **UR2.a:** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, attualmente fissata in **1,50 €/utenza per anno**;
- la deliberazione ARERA n.133/2026 che ha disposto il sistema dei cosiddetti "bonus fiscali" introducendo la componente perequativa **UR3** (in ossequio al Decreto Legge 26.10.2019 n. 124 art. 57 bis) come misura di tutela per gli utenti domestici del servizio integrato Raccolta Rifiuti (cfr Delibera ARERA 133 del 1 aprile 2025) per la quale sarà applicata una integrazione di **euro 6,0** per utenza destinata, appunto, al finanziamento del suddetto Bonus Tassa Rifiuti

PRESO ATTO che l'obbligazione tributaria della TARI Anno di Imposta 2026 viene ripartita in TRE RATE con le seguenti date di scadenza:

PRIMA RATA 2026:	MERCOLEDI 15 LUGLIO 2026
SECONDA RATA 2026:	MERCOLEDI 16 DICEMBRE 2026
TERZA RATA 2026 A CONGUAGLIO DEGLI SVUOTI IN ECCEDENZA:	In sede di Prima Rata Tassa Rifiuti Anno 2027 o altra data nel 2027 secondo la tempistica di registrazione e elaborazione degli svuoti in eccedenza

(ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Comunale Tassa TARI "Modalità di Versamento: ... La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ...") (15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.)

PRESO ATTO che:

- la presente deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purchè il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RICHIAMATO il DL n. 4 del 27.1.2022 come modificato dall'art. 13 comma 5-bis della Legge di Conversione n. 25 di data 28.3.2022 per il quale *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

DATO ATTO che la presente proposta di Deliberazione è stata esaminata nella seduta di data 27 Luglio 2026 nella riunione della Commissione Consiliare permanente n. 1;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L.174/2012, il parere favorevole del Revisore del Conto pervenuto in data 24/07/2026, in atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente proposta di deliberazione;

CONla seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11: voti favorevoli n. 11; contrari e astenuti nessuno;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, comprensivo dell'emendamento approvato;

2) Di dare atto che propria precedente deliberazione consiliare n. 45 del 28.07.2026. con oggetto *“PRESA D'ATTO DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2026. PERIODO REGOLATORIO 2026-2029.”* è stato deliberato di recepire il PEF approvato dall'Autorità d'Ambito Consiglio di Bacino di Vicenza;

3) Di approvare la Allegata *“Relazione Tariffaria”* della Tassa Rifiuti Anno di Imposta 2026 elaborata in conformità all'appena citato PEF del Consiglio di Bacino di Vicenza;

4) Di determinare le seguenti ripartizioni:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2026		
Costi Piano Finanziario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ -	€ 179.999,00
Costi Variabili Servizi	€ 397.604,26	€ 248.906,74
Costi Variabili Base	€ 113.137,90	€ 41.802,10
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 510.742,16	€ 470.707,84
Totale	€ 981.450,00	
% Ripartizione costi	52,04%	47,96%

5) di approvare per l'anno 2026 le tariffe della TARI, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e successive integrazioni e modificazioni, come riportate nell'**allegato Relazione Tariffaria** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale e come riprodotte di seguito (dando atto che le stesse assicurano la copertura integrale dei costi del servizio Gestione Integrata dei Rifiuti Anno 2026 nonché dando atto che le Tariffe in questione decorrono dal 1° Gennaio 2026):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE) ANNO 2026

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	Quota Variabile Servizi	Litri Minimi	€/Litro	Quota Variabile Base (€)
DOMESTICO RESIDENTE	1 Componente	700	67,1639 €	480	0,050413 €	24,1980 €
DOMESTICO RESIDENTE	2 Componenti	787	139,6302 €	720	0,050413 €	36,2970 €
DOMESTICO RESIDENTE	3 Componenti	542	173,2121 €	960	0,050413 €	48,3961 €
DOMESTICO RESIDENTE	4 Componenti	408	203,2591 €	1200	0,050413 €	60,4951 €
DOMESTICO RESIDENTE	5 Componenti	112	265,1206 €	1440	0,050413 €	72,5941 €
DOMESTICO RESIDENTE	6 Componenti	42	330,5170 €	1680	0,050413 €	84,6931 €
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 Componente	115	67,1639 €	480	0,050413 €	24,1980 €
DOMESTICO SECONDA CASA	1 Componente	131	67,1639 €	480	0,050413 €	24,1980 €

TARiffe UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE) ANNO 2026

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	16	2.976,00	0,3490 €	0,5617 €
2	Cinematografi e teatri	1	409,00	0,2689 €	0,4267 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	165	65.766,00	0,5435 €	0,8699 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	17	3.857,00	0,8753 €	1,4043 €
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,2174 €	0,5653 €
6	Esposizioni, autosaloni	11	7.206,00	0,4520 €	0,7258 €
7	Alberghi con ristorante	1	532,00	0,9726 €	1,5593 €
8	Alberghi senza ristorante	3	307,00	0,9612 €	1,5374 €
9	Case di cura e riposo	3	11.399,00	1,0184 €	1,6304 €
10	Ospedale	0	0,00	0,6122 €	1,6067 €
11	Uffici ed agenzie	51	7.699,00	1,5161 €	2,4274 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	36	5.673,00	0,6122 €	0,9812 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	28	4.020,00	1,1042 €	1,7708 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	815,00	1,5390 €	2,4638 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4	1.896,00	0,6980 €	1,1143 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	1,0184 €	2,6590 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	15	2.125,00	1,2873 €	2,0553 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	29	6.818,00	0,9039 €	1,4498 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	17	1.848,00	2,8320 €	4,5337 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	138	131.260,00	1,2529 €	2,0061 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	103	34.644,00	0,8238 €	1,3167 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	11	2.273,00	4,5483 €	7,2784 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	378,00	1,8308 €	2,9289 €
24	Bar, caffè, pasticceria	10	1.446,00	3,4613 €	5,5386 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13	6.133,00	1,7678 €	2,8267 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3	228,00	2,4258 €	3,8863 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	7	673,00	4,7543 €	7,6085 €

28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	0,8925 €	2,3380 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	2,0024 €	5,2340 €
30	Discoteche, night club	1	565,00	1,6477 €	2,6353 €

Di seguito la quota variabile di base da imputare alle utenze non domestiche a seconda della tipologia e numero di bidoni a disposizione per il conferimento dell'indifferenziato:

Volume (lt)	Descrizione contenitore	Svuotamenti minimi	€/Litro	Quota Variabile Base
120	Cassonetto 2 ruote da 120lt	10	0,050413 €	60,50 €
240	Cassonetto 2 ruote da 240lt	10	0,050413 €	120,99 €
360	Cassonetto 2 ruote da 360lt	10	0,050413 €	181,49 €
1100	Cassonetto 4 ruote da 1100lt	52	0,050413 €	2.883,62 €
1500	Cassonetto 4 ruote da 1500lt	52	0,050413 €	3.932,18 €

6) Di dare atto che, come da Delibera di Giunta n.179 del 10 Dicembre 2024 (con oggetto "TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2025: APPROVAZIONE DELLE QUANTITÀ MINIME DEL NUMERO DI SVUOTAMENTI DEL RIFIUTO SECCO PREVISTE PER L'ANNO 2025 RIFERITE ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA") si è approvato il seguente dispositivo che -comunque- col presente atto consiliare viene recepito ed approvato:

Delibera di Giunta n.179 del 10 Dicembre 2024 (con oggetto "TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2025: APPROVAZIONE DELLE QUANTITÀ MINIME DEL NUMERO DI SVUOTAMENTI DEL RIFIUTO SECCO PREVISTE PER L'ANNO 2025 RIFERITE ALLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA")	
DELIBERA	
<i>Di approvare per l'anno di imposta 2025, nelle more dell'approvazione delle Tariffe della tassa puntuale TARI anno 2025 da parte del Consiglio Comunale (approvazione entro il 30 Aprile di ciascun anno ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 3 del Dl 228/2021) , le soglie di svuotamento del rifiuto frazione secca indifferenziato, svuotamenti che sono compresi nella parte variabile della tariffa, come da tabelle seguenti:</i>	
<u>UTENZE DOMESTICHE</u>	
NUMERO COMPONENTI	NUMERO SVUOTAMENTI MINIMO
1 componente	4 svuotamenti (= in franchigia)
2 componenti	6 svuotamenti (= in franchigia)
3 componenti	8 svuotamenti (= in franchigia)
4 componenti	10 svuotamenti (= in franchigia)
5 componenti	12 svuotamenti (= in franchigia)
6 componenti	14 svuotamenti (= in franchigia)
Utenza a disposizione (=fabbricati/locali a disposizione)	4 svuotamenti (= in franchigia)
UTENZE DOMESTICHE: DISPOSIZIONI PER SITUAZIONI PARTICOLARI:	

(PRESENZA DI NEONATI) (PRESENZA DI PERSONE CON PATOLOGIE)

NUMERO COMPONENTI	NUMERO SVUOTAMENTI MINIMO
In caso di presenza di 1 neonato fino ai 3 anni di età	26 svuotamenti (= aggiuntivi a quelli della prima tabella e gratuiti)
In caso di presenza di 2 o più neonati fino ai 3 anni di età	52 svuotamenti
In caso di presenza di 1 o più soggetti incontinenti (esempio: dializzati o stomizzati)	26 svuotamenti (= aggiuntivi a quelli della prima tabella e gratuiti)

CASISTICHE PARTICOLARI

Bambini e Neonati: Nel caso in famiglia vi sia uno o più bambini di età inferiore ai 3 anni, verranno concessi annualmente 26 svuotamenti annui GRATUITI a bambino fin tanto che i bambini non raggiungeranno i 3 anni di età. Gli svuotamenti gratuiti sommati agli svuotamenti minimi non dovranno comunque superare il complessivo numero di 52 svuotamenti all'anno. Gli svuotamenti minimi previsti in base alla tabella sopra saranno comunque sempre addebitati. Tale agevolazione verrà concessa d'ufficio senza necessità di presentare alcuna richiesta.

Persone con patologie: Nel caso di famiglie con presenza nel nucleo di uno o più soggetti incontinenti o con patologie (dializzati o stomizzati), che hanno necessità di conferire rifiuti sanitari continuativi, verranno concessi (analogamente alla precedente casistica) 26 svuotamenti annuali GRATUITI a persona (previa dichiarazione da presentare all'ufficio Ufficio Protocollo del Comune) fin tanto che rimarranno le condizioni sopra descritte. Il modulo per inoltrare la richiesta è reperibile sul sito del gestore Agno Chiampe Ambiente Srl e sul sito del Comune di Brendola. Gli svuotamenti gratuiti sommati agli svuotamenti minimi non dovranno comunque superare il complessivo numero di 52 svuotamenti all'anno.

Gli svuotamenti minimi previsti in base alla tabella sopra riportata saranno comunque sempre addebitati.

UTENZE NON DOMESTICHE

CAPIENZA ABIDONESECCO	NUMERO SVUOTAMENTI MINIMO
120 litri	10 svuotamenti (= in franchigia)
240 litri	10 svuotamenti (= in franchigia)
1500 litri	52 svuotamenti (= in franchigia)

Di dare atto che vengono confermati ed approvati le seguenti Tariffe per la Componente **QUOTA VARIABILE ECCEDENZE: “QVecc”**

COSTO AL LITRO E COSTO A “SVUOTO”	
COSTO AL LITRO SVUOTATO DI SECCO =	€. 0,0504127
COSTO A “SVUOTO” BIDONE DA 120 LITRI (= € 0,0504127 X 120 LITRI)	€. 6,05
COSTO A “SVUOTO” BIDONE DA 240 LITRI (= € 0,0504127 X 240 LITRI)	€. 12,10
COSTO A “SVUOTO” CASSONETTO DA 1.500 LITRI (= € 0,0504127 X 1.500 LITRI)	€. 75,62

UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE)

IMPORTO PER CIASCUN SVUOTAMENTO

Il costo al litro svuotato di secco è stato determinato, mediante l’analisi dei conferimenti rilevati nel primo semestre di sperimentazione Giugno-Dicembre 2024.

Il costo al litro svuotato di secco sarà pari a € 0,0504127 e pertanto il contenitore da lt. 120 consegnato avrà il seguente costo a svuoto:

	TIPO DI CONTENITORE	IMPORTO PER OGNI “SVUOTO”
A	Bidone da litri 120 (120 litri X € 0,0504127 =)	€. 6,05

NUMERO MINIMO DI SVUOTI COMUNQUE ADDEBITATO

Nella bolletta Ta.Ri saranno addebitati -sempre e comunque- i seguenti svuotamenti minimi, determinati in base all’analisi dei conferimenti rilevati nel periodo sperimentale.

Il numero di svuotamenti minimi (determinati in base al numero di componenti del nucleo familiare) e i relativi costi compresi in bolletta nonché i costi per ogni svuoto aggiuntivo sono esposti nella seguente tabella:

	NUMERO OCCUPANTI	NUMERO MINIMO DI SVUOTAMENTI GIA’ ADDEBITATO ALL’INTERNO BOLLETTA	IMPORTO MINIMO ALL’ANNO DEGLI SVUOTAMENTI COMUNQUE ADDEBITATO ALL’INTERNO DELLA BOLLETTA:	IMPORTO PER CIASCUN SINGOLO SVUOTAMENTO AGGIUNTIVO RISPETTO AL NUMERO MINIMO
A	1 occupante	4	€. 24,20	€. 6,05
B	2 occupanti	6	€. 36,30	€. 6,05
C	3 occupanti	8	€. 48,40	€. 6,05
D	4 occupanti	10	€. 60,50	€. 6,05
E	5 occupanti	12	€. 72,60	€. 6,05
F	6 occupanti	14	€. 84,70	€. 6,05

SVUOTAMENTI A CONGUAGLIO: Gli svuotamenti effettuati oltre i minimi concessi, saranno conteggiati a conguaglio con una successiva bollettazione.

MANCATO RITIRO: Nel caso di mancato ritiro del contenitore del secco (cioè la mancata presa in carico del bidone al momento della distribuzione da parte del Comune), verranno applicati annualmente 52 svuotamenti del contenitore di volumetria di lt.120 pari a € 314,60.

MANCATA ESPOSIZIONE: il mancato utilizzo del servizio (cioè presa in carico del bidone al momento della distribuzione da parte del Comune e mancata esposizione dello stesso nei giorni di raccolta), non potrà comportare alcun esonero o riduzione dell’imposta, dovendo essere comunque applicata la quota fissa e la parte relativa agli svuotamenti minimi.

ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE: i contribuenti titolari di abitazioni tenute a disposizione sono equiparati alle Famiglie con 1 occupante e, di conseguenza, hanno il numero di svuoti attribuiti alle Famiglie con 1 occupante

UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)

IMPORTO PER CIASCUN SVUOTAMENTO

Il costo al litro svuotato di secco è stato determinato, mediante l'analisi dei conferimenti rilevati nel primo semestre di sperimentazione Giugno-Dicembre 2024.

Il costo al litro svuotato di secco sarà pari a €. 0,0504127 e pertanto ciascun contenitore del secco avrà il seguente costo allo svuoto:

	TIPO DI CONTENITORE	IMPORTO PER OGNI "SVUOTO"
A	Bidone da litri 120 (120 litri X € 0,0504127 =)	€. 6,05
B	Bidone da litri 240 (240 litri X € 0,0504127 =)	€. 12,10
C	Cassonetto da litri 1500 (1.500 litri X € 0,0504127 =)	€. 75,62

NUMERO MINIMO DI SVUOTI COMUNQUE ADDEBITATO

Nella bolletta Ta.Ri saranno addebitati -sempre e comunque- i seguenti svuotamenti minimi, determinati in base all'analisi dei conferimenti rilevati nel periodo sperimentale, in relazione alla tipologia del contenitore ritirato.

Il numero di svuotamenti minimi e i relativi costi compresi in bolletta nonché i costi per ogni svuoto aggiuntivo sono esposti nella seguente tabella:

	TIPO DI CONTENITORE	NUMERO MINIMO DI SVUOTAMENTI ADDEBITATO ALL'INTERNO BOLLETTA	IMPORTO MINIMO ALL'ANNO DEGLI SVUOTAMENTI COMUNQUE ADDEBITATO ALL'INTERNO DELLA BOLLETTA:	IMPORTO PER CIASCUN SINGOLO SVUOTAMENTO AGGIUNTIVO RISPETTO AL NUMERO MINIMO
A	Bidone da litri 120	10	€. 60,50	€. 6,05
B	Bidone da litri 240	10	€. 121,00	€. 12,10
C	Cassonetto da litri 1500	52	€. 3.932,24	€. 75,62

SVUOTAMENTI A CONGUAGLIO: Gli svuotamenti effettuati oltre i minimi concessi, saranno conteggiati a conguaglio con una successiva bollettazione.

MANCATO RITIRO: Nel caso di mancato ritiro del contenitore del secco (cioè la mancata presa in carico del bidone al momento della distribuzione da parte del Comune), verranno applicati annualmente 52 svuotamenti del contenitore di volumetria di lt.120 pari a € 314,60.

MANCATA ESPOSIZIONE: il mancato utilizzo del servizio (cioè presa in carico del bidone al momento della distribuzione da parte del Comune e mancata esposizione dello stesso nei giorni di raccolta), non potrà comportare alcun esonero o riduzione dell'imposta, dovendo essere comunque applicata la quota fissa e la parte relativa agli svuotamenti minimi.

7) di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario validato dal Consiglio di Bacino;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la «*quota fissa*» delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la «*quota variabile*» come meglio illustrato in premesse.

8) di quantificare in **€ 981.450,00** l'Entrata al Titolo I^a della Imposta netta TARI Anno 2026 alla quale si deve aggiungere l'addizionale provinciale TEFA (Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni per l'Ambiente) (pari al 5%) oltre che l'importo a titolo delle 3 componenti perequative;

9) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art.19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

10) Di recepire ed approvare l'importo (previsto per legge) delle seguenti 3 componenti perequative:

UR1.a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, attualmente fissata in **0,10 €/utenza per anno**

UR2.a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, attualmente fissata in **1,50 €/utenza per anno;**

UR3: per la copertura del finanziamento del Bonus Tassa Rifiuti fissato in **6,0 €/utenza per anno;**

11) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2026;

12) Di confermare e comunque di approvare le seguenti Riduzioni:

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

IMPRENDITORIA FEMMINILE cioè piccole imprese con totale presenza di donne imprenditrici o imprese a prevalente partecipazione femminile (come da definizione della normativa di cui alla legge 215/1992 che -in sintesi- stabilisce che sono piccole imprese dei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo, a gestione prevalentemente femminile, le seguenti imprese con i seguenti requisiti:

Ditte individuali: il titolare deve essere donna;

Società di persone e cooperative: almeno il **60%** dei soci devono essere donne;

Società di capitali: almeno i **2/3 delle quote** devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i **2/3**;

Inoltre una impresa viene definita come "Piccola impresa" quando ha i seguenti parametri:

max 50 dipendenti;

fatturato annuo < di 7 mil.euro;

bilancio annuo < 5 mil. euro

in possesso del requisito di indipendenza (ossia il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa).

Le imprese devono essere costituite da meno di 24 mesi.

Agevolazione: esenzione totale dalla TARI per la durata di tre anni di imposta con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta e con scadenza dopo 36 mesi dal mese di inizio applicazione dell'esenzione.

START UP cioè imprese in possesso dei requisiti come da normativa rilevante in tema di start-up innovative fra le quali normative quella prevista dall'art. 25 (*Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità*) comma 2 L. 221/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*) e ss.mm.ii. (ai fini della iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012, costituite da meno di 60 mesi)

Agevolazione: Esenzione totale dalla TARI per la durata di tre anni di imposta con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta e con scadenza dopo 36 mesi dal mese di inizio applicazione dell'esenzione.

PMI INNOVATIVE definizione di PMI innovativa è data nel d.l. 3/2015 (*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*), art. 4, comma 1, il quale comma fornisce la definizione di PMI Innovative iscritte ad apposita sezione del Registro delle Imprese.

Agevolazione: Esenzione totale dalla TARI per la durata di tre anni di imposta con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta e con scadenza dopo 36 mesi dal mese di inizio applicazione dell'esenzione.

13) Di fissare le sottoportate date di scadenza delle TRE rate in cui viene ripartita l'obbligazione tributaria annua in questione e cioè:

PRIMA RATA 2026:	MERCOLEDI 15 LUGLIO 2026
SECONDA RATA 2026:	MERCOLEDI 16 DICEMBRE 2026
TERZA RATA 2026 A CONGUAGLIO DEGLI SVUOTI IN ECCEDENZA:	In sede di Prima Rata Tassa Rifiuti Anno 2027 o altra data nel 2027 secondo la tempistica di registrazione e elaborazione degli svuoti in eccedenza

14) Di dare atto che alla prima variazione utile del Bilancio si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato;

15) Di rimandare alla Giunta ed agli uffici comunali l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto deliberativo, ivi compresa -fra gli altri adempimenti- la modalità di riscossione delle componenti perequative

16) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento.

17) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa (entro il 14 Ottobre 2026) al Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo (in particolare sulla base di quanto disposto dal DM 20/07/2021 e sulla base della risoluzione MEF n 7/DF del 21/09/2021);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11; voti favorevoli n. 11; contrari e astenuti nessuno;

D I C H I A R A

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

Dei suddetti interventi è stata effettuata videoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della videoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Il presente verbale, composto da:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali pareri dei responsabili di area
- Eventuali allegati indicati nel testo

viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BELTRAME BRUNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
BERGAMIN ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2026.

Parere di regolarità Tecnica

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Richiamato l'art. 49 (*"Pareri dei Responsabili dei servizi"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si riporta integralmente:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione";

Richiamato l'art. 147-bis (*"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si ritrascrive in stralcio:

"1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

SI ESPRIME

parere Favorevole* di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione su citata.

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-26

Il Responsabile del servizio
GRAZIOTTO ALESSANDRO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2026.

Parere di regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Richiamato l'art. 49 (*"Pareri dei Responsabili dei servizi"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si riporta integralmente:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione";

Richiamato l'art. 147-bis (*"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche che di seguito si ritrascrive in stralcio:

"1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

SI ESPRIME

parere Favorevole* di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione su citata.

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-07-26

Il Responsabile del servizio
GRAZIOTTO ALESSANDRO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 28-07-2026

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO
D'IMPOSTA 2026.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che è stata disposta la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico (o Albo Pretorio *on line*), dal 07-08-2026 al 22-08-2026, con numero di registrazione all'albo pretorio 860.

COMUNE DI BRENDOLA li 07-08-2026

L'INCARICATO
GRAZIOTTO ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa